



COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

Imposta Unica Comunale (IUC)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

INDICE

- Art. 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.
- Art. 2: Soggetto attivo
- Art. 3: Soggetto passivo
- Art. 4: Base imponibile
- Art. 5: Aliquote e detrazioni
- Art. 6: Versamenti
- Art. 7: Dichiarazione
- Art. 8: Attività di controllo
- Art. 9: Sanzioni
- Art. 10: Contenzioso
- Art. 11: Entrata in vigore e rinvio

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) previsto dall'art. 1 commi 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3

Soggetto passivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 4

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Art. 5 **Aliquote e detrazioni**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono approvate le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno cui il bilancio di previsione si riferisce.
2. Con la medesima delibera, inoltre:
 - sono individuati ed indicati analiticamente i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - è stabilita la misura del tributo a carico dell'occupante;
 - può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 6 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dal soggetto passivo per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A tal fine:
 - il mese di 31 giorni si computa per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 16 giorni;
 - il mese di 30 giorni si computa per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16;
 - il mese di febbraio si computa per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni;
 - il giorno dell'atto pubblico di trasferimento di diritti reali di godimento sul bene immobile è conteggiato in capo al soggetto acquirente, salvo patto contrario fra le parti.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso di pluralità di possessori dello stesso oggetto imponibile, ogni possessore effettua un distinto versamento della TASI proporzionalmente alla propria percentuale di possesso ed avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'oggetto imponibile.
4. Il tributo è applicato e versato in **autoliquidazione** da parte del soggetto passivo, esclusivamente mediante modello F24 o con l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il **16 giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il **16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. In sede di prima applicazione, la scadenza della rata in acconto (o versamento in unica soluzione) per l'anno 2014 è fissata al **16/10/2014** ed è calcolata con le aliquote e detrazioni deliberate per lo stesso anno.

7. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
8. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termine per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 7

Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 8

Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n.147 del 2013 e nella Legge 296 del 2006.
2. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del Regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 9 del Regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 9

Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui servizi indivisibili ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.

Art. 10
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate tutte le disposizioni vigenti in materia. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

Art. 11
Entrata in vigore e rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, in quanto compatibili.